



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"

Tel. 035/562193 - Fax 035/563241

Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Codice Fiscale: 95206680167 - Codice Univoco: UF051V

Sito Internet: <http://www.iccarducci.gov.it>

E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Prot. n. 2065 - 06-02

Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati

(D. P. O. Data Protection Officer)

C.I.G.: Z64238A1B2

tra

Istituto Comprensivo "G. Carducci" con sede in Dalmine (BG) al Viale Natale Betelli n. 17 - C. F. 95206680167 rappresentato legalmente dalla prof.ssa Marilena GRITTI, nata a Zanica (BG) il 18.05.1959 - C. F. GRTMLN59E58M147H - nella sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore

e

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI), partita IVA 05078440962 (in seguito "Studio").

Premesse

Visto che l'articolo 40 della Legge 27.12.1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

Visto che il D. Lgs 30.06.2003 n. 196, come integrato dal Regolamento (UE) 27.04.2016 n. 679, prevede adempimenti precisi in fatto di gestione della privacy e trattamento dei dati personali;

Preso atto che il "Responsabile della protezione dei dati" deve essere designato obbligatoriamente da parte di tutte le Amministrazioni ed Enti Pubblici, con l'unica esclusione prevista per l'Autorità Giudiziaria;

Accertato che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

Preso atto che l'ASABERG - Associazione delle Scuole Autonome della provincia di Bergamo - ha provveduto per le Scuole Associate a svolgere una indagine esplorativa di mercato volta a ricercare sul mercato una società specializzata in materia di privacy e sicurezza informatica e che la stessa associazione ha individuato come miglior offerente lo Studio AG.I.COM s. r. l. con sede in San Zenone al Lambro (MI) via XXV Aprile n. 12;

Vista la propria determina n. 52 del 11.05.2018;

si conviene e si stipula

Articolo 1 - Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

La prestazione professionale oggetto del presente incarico riguarda le seguenti attività:

- a) acquisizione, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera a) del Regolamento U. E. 2016/679, da parte di Luca Corbellini, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati";
- b) sorveglianza circa la corretta applicazione del Regolamento U. E. 2016/679 all'interno dell'Istituto;
- c) formulazione di pareri tecnico-legali circa l'incidenza delle nuove tecnologie eventualmente in implementazione, sul trattamento dei dati personali;
- d) analisi delle procedure applicate al trattamento dei dati personali di ogni genere e contestuale individuazione dei punti critici ed elaborazione di una proposta di validazione delle procedure eventualmente non perfettamente conformi;
- e) censimento dei dati personali trattati;
- f) analisi dei rischi incombenti sui dati;
- g) notifica del trattamento al Garante (ove necessaria) ed interazione con detta Autorità per tutte le questioni per cui si rendesse necessaria;
- h) redazione delle informative e delle richieste di consenso;
- i) redazione dei "documenti di nomina";
- j) affiancamento del Dirigente Scolastico per informarlo circa il perfetto adempimento di quanto previsto dal Regolamento U. E. 2016/679;
- k) organizzazione di corsi di formazione specifici (se previsto dalla formula contrattuale attivata).

L'attività sub d), e), f) troverà formalizzazione all'interno di uno specifico documento denominato "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone" che verrà redatto dallo Studio al termine della fase di analisi.

Articolo 3 - Obblighi dello Studio

Lo Studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'articolo 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto.

Lo Studio stesso designa personalmente Luca Corbellini all'esecuzione degli obblighi nascenti da questo contratto. Luca Corbellini avrà la possibilità di avvalersi a sua volta di propri consulenti tecnici e collaboratori senza alcun aggravio per l'Istituto Scolastico.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalla data della stipula e rimarrà valido fino al 31.08.2020 ed è relativo alle due frazioni temporali così come individuate dall'ASABerg e precisamente dal 25.05.2018 al 31.08.2019 e dal 01.09.2019 al 31.08.2020, salvo disdetta da comunicare allo Studio entro il termine del 30.06.2019 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo 5 - Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione dello Studio tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo Studio il compenso di € 640,00, oltre IVA di legge, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa per ciascun anno di vigenza contrattuale come indicato al precedente articolo 4; la fattura

verrà emessa al termine del mese in cui verrà redatto e consegnato all'Istituto Scolastico il "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone".

Articolo 6 - Responsabilità e foro competente

Lo Studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Bergamo.

Articolo 7 - Tutela della riservatezza

Il personale dello Studio è autorizzato alla visione, elaborazione e tenuta parziale e temporanea dei dati personali e sensibili detenuti dall'Istituzione scolastica, esclusivamente per gli scopi inerenti al mandato conferito di riorganizzazione dell'attività di segreteria in vista della messa a norma delle procedure amministrative ai sensi del D. Lgs 196/2003 e Regolamento U. E. 679/2016 in materia di "sicurezza dei dati personali". Lo Studio non potrà utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza o di cui entrerà in possesso per fini difformi da quelli espressamente previsti dal mandato conferito, non potrà inoltre trattenere copia di tali dati in periodi successivi a quelli strettamente necessari per la conclusione della prestazione. E' fatto obbligo allo Studio di custodire e trattare i dati personali di proprietà dell'Istituto scolastico secondo le misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs 196/2003 come integrato dal Regolamento U. E. 679/2016.

Articolo 8 - Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello Studio.

Articolo 9 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Lo Studio, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 13.08.201 n. 136, ai sensi dell'articolo 3, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni e/o modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'Istituzione scolastica.

Lo Studio si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo Studio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dalmine, 15 maggio 2018

Studio AG.I.COM. S.r.l.
Amministratore Unico
(Luca Corbellini)



La Dirigente scolastica
(prof.ssa Marilena GRITTI)